



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento dell'Amministrazione Generale,  
del Personale e dei Servizi

### **ACCORDO NAZIONALE**

del 13 novembre 2023 tra la delegazione di parte datoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, presieduta dal Dott. Alessandro Bacci, Direttore della Direzione del personale, giusta delega della Capo Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, Cons. Ilaria Antonini, ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dell'Area Funzioni centrali che hanno sottoscritto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

#### ***Premesso e considerato***

le disposizioni di cui al CCNL sottoscritto in data 21 aprile 2006, articoli 57, 58 e 61, ai cui sensi è disciplinata la retribuzione di risultato dei dirigenti di 2<sup>a</sup> fascia nonché il trattamento economico spettante per incarichi ad interim;

le disposizioni di cui al CCNL sottoscritto in data 9 marzo 2020;

la determina direttoriale della Capo Dipartimento DAG n. 72246 del 31 maggio 2023;

l'esito dei controlli sull'ipotesi di accordo sottoscritta in data 26 settembre 2023 esercitati ai sensi dell'art. 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dai competenti Organi con le note n. 63180 del 13 ottobre 2023 della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di Bilancio – MEF, n. 255371 del giorno 8 novembre 2023 della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del Lavoro Pubblico e n. DFP-0070851-P-09/11/2023 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali,

## Le parti concordano

### **Retribuzione di risultato**

1. L'ammontare delle risorse destinate alla retribuzione di risultato per l'attività svolta nell'anno 2022, pari ad euro **16.987.601,04** è ripartito tra i dirigenti di 2<sup>a</sup> fascia in virtù dei parametri della sottostante griglia di valutazione relativa ai risultati conseguiti secondo il processo di valutazione di cui al sistema SIVAD,

### **Griglia di valutazione**

<b>Valutazione</b>	<b>Quota</b>
≤ 40	0
>40 ≤ 60	0,50
>60 ≤ 80	0,75
>80 ≤100	1

L'importo complessivo sopraindicato include anche le risorse da destinare al riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di risultato prevista dall'art. 28, commi 3, 4 e 5, del CCNL 9 marzo 2020, di cui al successivo punto 2.

2. La maggiorazione del risultato di cui al citato art. 28, comma 3, del CCNL 9 marzo 2020, viene fissata, ai sensi del comma 4, nella misura del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato, ed è attribuita al 5% dei dirigenti in servizio nell'anno 2022, che abbiano conseguito, in detto anno, la valutazione massima (100), ripartiti percentualmente in ragione di quelli in servizio presso ciascun Dipartimento.

Dipartimenti	n. dirigenti	5%	unità arrotond.	% su totale
DT	75	3,75	4	14,51%
RGS	308	15,40	15	59,57%
DF	75	3,75	4	14,51%
DAG	59	2,95	3	11,41%
Totale	517	25,85	26	100,00%

**3.** In caso di parità di punteggio si applicheranno, in ordine di priorità, i seguenti criteri:

- a. migliore media delle valutazioni dell'ultimo triennio (2020-2022), come risultante dal sistema SIVAD;
- b. maggiore durata del periodo di svolgimento di incarichi dirigenziali nell'anno di riferimento e nei due anni precedenti;
- c. aver ricoperto uno o più incarichi di reggenza nel corso del 2022, tenuto conto della complessiva durata dello/gli stesso/i e della relativa maggiore valutazione conseguita.

In via residuale sarà considerata l'esperienza professionale nello svolgimento di incarichi dirigenziali, ferma restando la rotazione tra i destinatari che hanno conseguito la valutazione massima (100) nel triennio di riferimento (2020-2022).

Eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili nell'ambito del fondo 2023, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, saranno erogate ad incremento della retribuzione di risultato e della maggiorazione di cui all'art. 28 del CCNL 9 marzo 2020, secondo i criteri stabiliti nei punti precedenti.

### ***Reggenza di uffici dirigenziali***

Ai dirigenti cui sia stata formalmente conferita, nell'anno 2022, la reggenza di uffici dirigenziali con un incarico *ad interim*, in aggiunta all'ufficio di cui sono titolari, previa verifica dei risultati conseguiti e del corretto svolgimento dei compiti istituzionali, sulla base del sistema di valutazione del personale dirigente, sarà attribuita una maggiorazione della retribuzione di risultato proporzionata al periodo di reggenza e, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 25% del valore della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito. Nel caso di più incarichi contemporanei spetta una sola maggiorazione, quella corrispondente al trattamento economico più favorevole.

### ***Compensi da terzi per incarichi aggiuntivi***

In attuazione dell'articolo 60 del CCNL 21 aprile 2006, il 55% delle somme, detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione, dovute da terzi ed affluite al fondo di cui all'articolo 58 in relazione agli incarichi aggiuntivi espletati a partire dall'anno 2022, verrà corrisposto ai dirigenti che svolgono detti incarichi allo scopo di remunerare i conseguenti maggiori oneri e responsabilità.

Per i compensi relativi ad incarichi espletati negli anni antecedenti al 2022, resta ferma la misura del 50% stabilita dai precedenti accordi.

Si conviene altresì che l'erogazione dei compensi è così regolata:

somme affluite nei capitoli di competenza,

- entro il 31 dicembre di ciascun anno, il compenso viene corrisposto entro il mese di aprile dell'anno successivo;
- entro il 30 giugno dell'anno successivo e riferite all'annualità precedente, il compenso viene corrisposto entro il successivo mese di novembre.

Fino alla sottoscrizione definitiva del presente accordo, i compensi relativi ad incarichi svolti nell'anno 2022 sono liquidati nella misura di cui all'accordo del 17 gennaio 2023, fatto salvo il successivo conguaglio.

### ***Assicurazione***

Ai sensi dell'articolo 31, comma 3 del CCNL 9 marzo 2020, le risorse non utilizzate per la copertura assicurativa contro i rischi professionali e le responsabilità civili sono destinate alla retribuzione di risultato.

### ***Clausola di salvaguardia economica***

In attuazione dell'art. 54, commi 1 e 2 e ai sensi dei successivi commi da 3 a 6, del CCNL 9 marzo 2020, è stabilito un valore della retribuzione di posizione pari al **100%** di quella precedentemente goduta.

A tal fine, le risorse di cui al comma 5 del citato art. 54, sono definite, assumendo quale parametro di dimensionamento la somma dei differenziali economici tra la retribuzione di posizione inerente all'ufficio di provenienza e quella spettante in virtù dell'assegnazione del nuovo incarico in ragione dei processi di riorganizzazione attuati. Il relativo onere è posto a carico delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato resi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione nonché a valere su quelle non utilizzate nell'ambito del fondo.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 54, comma 7, CCNL 9 marzo 2020, le parti concordano di assegnare un differenziale di posizione, definito nella misura pari al 90% per il primo anno del nuovo incarico, utilizzando risorse che si renderanno disponibili nell'ambito di quelle non utilizzate nel fondo. Al beneficio si accede solo in presenza di valutazione positiva ricompresa nell'intervallo  $>80 \leq 100$  secondo il processo di valutazione di cui al sistema SIVAD.

